



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*”.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture – Uffici
Territoriali del Governo ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per opportuna conoscenza, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, è stato pubblicato il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19¹.

Per gli aspetti di specifico interesse per gli organi di controllo, si segnala che l'art. 10, comma 4, del provvedimento in argomento ha modificato l'art. 5, comma 3, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73² in tema di circolazione di prova dei veicoli. Quest'ultima norma aveva introdotto una limitazione di esercizio dell'autorizzazione prevedendo che suoi veicoli muniti di targa prova possono prendere posto al massimo due persone, delle quali il conducente può essere chiunque, e il passeggero può essere esclusivamente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso³.

L'odierna novella ha escluso l'applicazione della predetta limitazione per la circolazione di prova eseguita con autorizzazioni concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti⁴.

Nella circostanza, si segnala che lo stesso art. 10 del decreto legge 19/2026, con il comma 3, ha modificato l'art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207⁵, prevedendo che i dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze possono essere utilizzati oltre che dagli Uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche agli Uffici della Motorizzazione civile delle regioni⁶ e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

LR

¹ In vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

² Convertito con legge 18 luglio 2025, n. 105.

³ Sull'argomento sono state fornite indicazioni operative con circolare n. 300/STRAD/1/0000023593.U/2025 dell'8 agosto 2025.

⁴ Rendendo, di fatto, possibile, in tali circostanze, il trasporto di più di due passeggeri.

⁵ Con il quale è stata introdotta la possibilità per il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di utilizzare i dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze, al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmittente durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi.

⁶ A statuto speciale.